

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 10-907

CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. 5-8514 del 30 aprile 2024. Approvazione delle modifiche all'Allegato A della D.G.R. n. 21-8268 del 4 marzo 2024, relativamente all'«Intervento SRD07-azione 6. Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali - Infrastrutture informatiche e servizi digitali». Dotazione finanziaria euro 1.000



Seduta N° 57

Adunanza 24 MARZO 2025

Il giorno 24 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 10-907/2025/XII

OGGETTO:

CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. 5-8514 del 30 aprile 2024. Approvazione delle modifiche all'Allegato A della D.G.R. n. 21-8268 del 4 marzo 2024, relativamente all'«Intervento SRD07-azione 6. Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali - Infrastrutture informatiche e servizi digitali». Dotazione finanziaria euro 1.000.000,00.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), abrogando contestualmente i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- l'articolo 145 del citato Reg. (UE) n. 2021/2115 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'articolo 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi, e, di conseguenza, il medesimo articolo dichiara compatibili con il mercato interno gli interventi a valere sul FEASR che interessano i prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;
- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone

rurali;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'articolo 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale" e, qualora ciò avvenga, il medesimo Stato membro garantisca che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024;
- per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), il PSP Italia include le schede relative agli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio e che tali schede contengono "elementi stabiliti a livello regionale" ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 104 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- il testo vigente (Versione 4) del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027", inizialmente approvato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, è stato da ultimo riadottato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024;
- nell'ambito del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte è stata individuata l'Autorità di Gestione (AdG) per il CSR, quale organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi riportati nel CSR, la quale assicura, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale, le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del Reg. (UE) 2021/2115;
- nell'ambito del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è previsto che, per alcuni Interventi, la Regione Piemonte rientri fra i soggetti beneficiari e che in tale caso le attività verranno realizzate direttamente dalle strutture regionali competenti;
- tale modalità è definita "a titolarità regionale" e rappresenta, al pari dei bandi pubblici, una modalità di perseguimento delle finalità del CSR 2023-2027.

Richiamato che nell'ambito del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è prevista l'attuazione dell'Intervento SRD07, Azione 6 "Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali - Infrastrutture informatiche e servizi digitali" con la modalità "a titolarità regionale".

Richiamato, inoltre, che:

- con la DGR n. 21-8268 del 4 marzo 2024, a seguito di un'analisi tecnica finalizzata a definire le diverse fasi e i tempi di svolgimento dei procedimenti ed a disciplinare i ruoli fra le diverse strutture coinvolte, sono state approvate le disposizioni attuative sulla governance e sulle procedure inerenti alla modalità "a titolarità regionale" per gli interventi SRA31, SRD07-azione 6, SRH04, SRH05, SRH06;
- con la DGR n. 5-8739 del 10 giugno 2024 sono state apportate modifiche ai punti 4.1 e 6 dell'Allegato A della suddetta DGR n. 21-8268 del 4 marzo 2024 al fine di potenziare il ruolo degli interventi a titolarità regionale dell'Intervento SRA31.

Premesso che il sopra citato Allegato A alla DGR n. 21-8268 del 4 marzo 2024, al paragrafo 5.5 "Intervento SRD07-azione 6":

- nel terzo periodo, specifica che *«L'intervento punta al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali, non solo in termini fisici (ad esempio i sistemi di*

TLC locali o le reti di accesso) ma anche in termini “immateriali” quali piattaforme informatiche per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale»;

- nel penultimo periodo, stabilisce che *«I contributi erogati ai sensi dell’Intervento SRD07-az. 6 sono cumulabili con altre sovvenzioni europee, statali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate allo svolgimento delle medesime iniziative, secondo quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC e ripreso nel paragrafo 5.11 “Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento” del CSR 2023-2027»;*

- nell’ultimo periodo, dispone che *«I contributi costituenti “aiuto” sono da concedere in conformità all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14.12.2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 702/2014».*

Dato atto che:

- prima di dare attuazione, con la modalità “a titolarità regionale”, al suddetto Intervento SRD07-azione 6, è emersa l’esigenza di ulteriori approfondimenti finalizzati ad appurare la natura di aiuto di stato di tale azione;

- in esito a tali approfondimenti, svolti congiuntamente dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste e dall’Autorità di Gestione del CSR 2023-2027, è stato valutato che l’Intervento SRD07-azione 6 possa considerarsi “non aiuto” ai sensi della “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (2016/C 262/01);

- in coerenza con tale valutazione, in data 21 novembre 2024, l’Autorità di Gestione del CSR 2023-2027 ha inoltrato alla Commissione Europea una notifica per certezza giuridica, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, alla quale è stato assegnato il codice SANI SA.116740;

- l’Autorità di gestione del CSR 2023-2027, preso atto che la Commissione, ritenendo che le autorità italiane dispongano di tutti gli elementi per valutare se la misura comporti un aiuto di Stato, ha invitato a ritirare la notifica con comunicazione comp(2024)10194437–SA.116740-IT-LMS-Piedmont del 9 dicembre 2024 senza formulare osservazioni su quanto presentato, con nota prot. n. 30807 del 19 dicembre 2024, ha comunicato alla Commissione il ritiro della notifica relativa all’intervento SRD07-azione 6;

- sussistono, pertanto, le condizioni per adeguare il paragrafo 5.5 in coerenza con l’esito della procedura sopra descritta, riformulando, come di seguito riportato, l’ultimo periodo del paragrafo stesso:

«I contributi erogati non costituiscono aiuto di stato ai sensi della “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (2016/C 262/01)».

Dato atto, inoltre, che:

- il Settore Foreste, tenuto conto che gli interventi previsti in attuazione dell’Intervento SRD07-azione 6 da realizzarsi con la modalità "a titolarità regionale" non consistono in investimenti fisici (quali ad esempio, i sistemi di TLC locali o le reti di accesso), ma unicamente in interventi di implementazione dell’infrastruttura informatica (costituita da applicativi, banche dati, cartografie e servizi digitali) funzionale alle attività svolte in ambito forestale, ha apportato alcune precisazioni alla scheda dell’Intervento SRD07-azione 6, per renderla coerente con la suddetta specifica tipologia di investimenti, riformulando il terzo periodo come di seguito riportato:

«L’Intervento punta al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali in termini “immateriali” quali piattaforme informatiche per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale»;

- tale testo è stato esaminato ed approvato nella consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio

Sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte svoltasi dal 26 novembre al 9 dicembre 2024, del cui documento di chiusura si è preso atto con DD n.1033/A1705B/2024 del 19 dicembre 2024.

Dato atto, altresì, che, il sopra richiamato Settore Foreste, avendo appurato che, poiché l'intensità dell'aiuto previsto per l'Intervento SRD07-azione 6 è del 100% dell'investimento sostenuto, è da escludere l'eventuale cumulo con altre sovvenzioni europee, statali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate allo svolgimento della medesima iniziativa, secondo quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC e ripreso nel paragrafo 5.11 del CSR 2023-2027, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) n. 2021/2116, ha ritenuto opportuno stralciare dal testo il penultimo periodo del più volte citato paragrafo 5.5.

Richiamato che la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore regionale ARPEA e che gli aiuti sono cofinanziati dall'UE, Stato e Regioni nel modo seguente:

- la quota comunitaria del FEASR (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata) è trasferita dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota nazionale e regionale (pari al 59,30% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata).

Richiamato inoltre il punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 21-8268 del 4 marzo 2024, nel quale si individua, per la realizzazione dell'Intervento SRD07-Az. 6, una disponibilità finanziaria pari a € 1.000.000,00 (quota FEASR € 407.000,00; quota Stato € 415.100,00; quota Regione € 177.900,00).

Dato atto che il suddetto cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio gestionale regionale), che trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale, viene impegnato e liquidato dalla Direzione Agricoltura e Cibo in favore di ARPEA e trasferito all'Organismo pagatore regionale.

Visto il D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e s.m.i.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto dispone unicamente modifiche testuali all'Allegato A alla DGR n. 21-8268 del 4 marzo 2024 senza incidere sugli aspetti finanziari dell'Intervento, tenuto conto che resta invariata la sopra citata quota di cofinanziamento regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

delibera

di disporre, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e del Complemento di programmazione dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con DGR n. 5-8514 del 30 aprile 2024, e con riferimento all'«Intervento SRD07-azione 6. Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali - Infrastrutture informatiche e servizi

digitali» di modificare il paragrafo 5.5 “Intervento SRD07-azione 6” dell’Allegato A alla DGR n. 21-8268 del 4 marzo 2024, di approvazione delle disposizioni attuative sulla governance e sulle procedure inerenti alla modalità “a titolarità regionale” per gli interventi SRA31, SRD07-azione 6, SRH04, SRH05, SRH06, come modificato dalla DGR n. 5-8739 del 10 giugno 2024, come di seguito riportato:

a. sostituire il terzo periodo, che recita: *«L’intervento punta al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali, non solo in termini fisici (ad esempio i sistemi di TLC locali o le reti di accesso) ma anche in termini “immateriali” quali piattaforme informatiche per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale»*,

con il seguente:

«L’Intervento punta al miglioramento della dotazione di infrastrutture informatiche per i territori rurali in termini “immateriali” quali piattaforme informatiche per la rilevazione e la gestione di banche dati e servizi digitali funzionali alle comunità e alle attività in ambito rurale»;

b. eliminare il penultimo periodo, che recita: *«I contributi erogati ai sensi dell’Intervento SRD07-az. 6 sono cumulabili con altre sovvenzioni europee, statali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate allo svolgimento delle medesime iniziative, secondo quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC e ripreso nel paragrafo 5.11 “Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento” del CSR 2023-2027»*;

c. sostituire l’ultimo periodo, che recita: *«I contributi costituenti “aiuto” sono da concedere in conformità all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14.12.2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 702/2014»*,

con il seguente:

«I contributi erogati non costituiscono aiuto di stato ai sensi della “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (2016/C 262/01)»;

che per la realizzazione dell’intervento SRD07-Az. 6 la dotazione finanziaria è pari ad euro 1.000.000,00, di cui euro 407.000,00, di quota FEASR, euro 415.100,00, di quota nazionale ed euro 177.900,00, di quota regionale;

che il cofinanziamento regionale, pari ad euro 177.900,00 (unico onere per il bilancio gestionale regionale) trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 -Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale, confermando quanto già approvato con la DGR n. 21-8268 del 4 marzo 2024 per ciò che concerne la copertura finanziaria garantita dalla Direzione Agricoltura e cibo che gestisce le risorse.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente.

